

STATUTO  
della FONDAZIONE DI CULTURA PER LA  
CARDIOLOGIA E LE SCIENZE MULTIDISCIPLINARI  
"LIVIA E VITTORIO TONOLLI"

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITA' DELLA FONDAZIONE

ART. 1 – Costituzione e sede

E' costituita con sede in Verbania Suna, Corso Nazioni Unite n. 64, la Fondazione di cultura per la cardiologia e le scienze multidisciplinari "Livia e Vittorio Tonolli".

La Fondazione è un Ente morale a carattere scientifico e culturale e non ha scopo di lucro.

ART. 2 – Membri Fondatori

I Membri Fondatori sono le persone fisiche intervenute nell'atto notarile di costituzione, ai quali spetta la Direzione e la Amministrazione della Fondazione.

ART. 3 – Sostenitori

Sono considerati Sostenitori tutte quelle persone fisiche e giuridiche che, con apporti di qualsiasi genere e natura, contribuiranno al raggiungimento della finalità della Fondazione. Essi sono suddivisi in Sostenitori, benemeriti ed onorari.

ART. 4 – Finalità

Lo scopo della Fondazione è:

- a) Contribuire allo sviluppo della cardiologia e delle scienze ad essa correlate nei loro vari aspetti: ricerca, divulgazione, educazione sociale, prevenzione diagnostica e terapia delle malattie cardiovascolari.
- b) Sviluppare gli scambi scientifici e la cooperazione fra le varie branche della cardiologia.
- c) Realizzare corsi, seminari, conferenze, simposi, pubblicazioni, borse di studio e ogni altra iniziativa anche a carattere nazionale ed internazionale che sia consone ai fini che si intendono perseguire.
- d) Mettere a disposizione posti di borsista e di ricercatori da coprire attraverso concorsi con uno sviluppo di qualificazione che verrà specificato di volta in volta.
- e) Favorire ed aiutare anche finanziariamente la formazione culturale e professionale di giovani che desiderano coltivarsi in qualsiasi campo della scienza.

Gli scopi di cui sopra e particolarmente quelli di cui alle lettere c), d) ed e) possono essere perseguiti anche indirettamente mediante la partecipazione della Fondazione ad associazioni e istituzioni che abbiano per scopo la promozione dell'attività di formazione culturale e professionale in qualsiasi campo della scienza, sostenendole eventualmente anche economicamente, senza assunzione di responsabilità illimitate.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 5 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque Membri fra i quali un Presidente e un Vice Presidente, oltre a due Membri cooptati a norma dell'art. 8. La loro carica è gratuita.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, qualora l'interesse della Fondazione lo richieda, che al Presidente o ad altro Amministratore siano conferiti specifici incarichi retribuiti per attività distinte ed aggiuntive rispetto ai loro compiti istituzionali. Il compenso per tali incarichi non potrà essere superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, e dal D.L. 2 giugno 1995, n. 239, convertito nella Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il conferimento di tali incarichi deve avvenire anno per anno con le seguenti modalità:

- a) predeterminazione dei criteri per la retribuzione dell'attività svolta;
- b) specifica motivazione circa l'oggettiva convenienza per la Fondazione in termini di efficienza e di economicità;

- c) obbligo per il destinatario dell'incarico di redigere una dettagliata relazione sull'attività svolta, in base alla quale commisurare il compenso applicando i criteri predeterminati;
- d) pagamento dell'intero compenso a consuntivo, senza versamento di acconti, eccetto l'immediato rimborso delle spese vive documentate.

#### ART. 6 – Il Presidente

Il primo Presidente della Fondazione è il Membro designato nell'atto di costituzione.

Allorquando questi lascerà la presidenza per qualsiasi motivo è designato a succedergli il Membro indicato nell'atto di costituzione come Vice Presidente.

Questi, a sua volta, durante la carica di Presidente designerà il successore alla Presidenza anche fra persone fuori dal Consiglio di Amministrazione e potrà modificare tale designazione in ogni momento a suo insindacabile giudizio.

Il Presidente, così designato, come i due precedenti, sono nominati a vita.

Successivamente la nomina del Presidente spetterà al Consiglio di Amministrazione, mediante elezione a maggioranza assoluta e scelto fra persone, anche fuori dal Consiglio, degne moralmente, scientificamente e managerialmente. Dura in carica tre anni con la possibilità di riconferma.

Il Presidente attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, deliberati dal Consiglio, rappresenta la Fondazione verso le Autorità, i terzi in giudizio, stipula i contratti e può nominare procuratori ad negotia.

#### ART. 7 – Il Vice Presidente

Il primo Vice Presidente della Fondazione è il Membro designato tale nell'atto di costituzione.

Il secondo Vice Presidente sarà designato e nominato dal Presidente, mentre successivamente verrà scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione colla maggioranza assoluta.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Dura in carica tre anni con la possibilità di riconferma.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento e può essere delegato dal Presidente stesso a svolgere particolari incarichi di attività della Fondazione.

#### ART. 8 – Componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri.

Ad esso fanno parte di diritto tutti i Membri fondatori.

Gli altri due saranno cooptati nella prima riunione del Consiglio, scelti a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Allorquando i Membri fondatori cesseranno dalla carica per qualsiasi motivo, i Consiglieri saranno cooptati fra persone degne moralmente, e fra queste deve essere scelto un cardiologo di chiara fama.

All'infuori dei Membri fondatori, i Consiglieri durano in carica tre anni con possibilità di riconferma.

Un componente il Consiglio assumerà le funzioni di tesoriere, mentre le funzioni di segretario possono essere affidate anche a persona fuori dal Consiglio.

#### ART. 9 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo ogni tre mesi, le seconde ogni qualvolta sia necessario, o ad iniziativa del Presidente o a domanda anche orale di due Consiglieri.

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza sarà comunicato, a cura del Segretario, ai Componenti del Consiglio almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed, a richiesta anche di un solo componente, a voto segreto; si effettuano sempre a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.

Per la validità delle delibere occorre la presenza di almeno la maggioranza dei Componenti il Consiglio, nonché la maggioranza dei voti degli intervenuti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente ed, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

- Il Consiglio:

- a) Esamina e delibera i bilanci consuntivi e preventivi della Fondazione per anno solare predisposti dal Segretario accompagnati da una relazione del Presidente sulle attività svolte e da svolgere.
- b) Delibera gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- c) Può apportare tutte le modifiche al regolamento qualora redatto ce riterrà opportuno purchè non in contrasto con il presente statuto.
- d) Bando concorsi ed assegna borse di studio.
- e) Delibera modifiche allo statuto.
- f) Delibera la concessione di Membro Onorario a persone o Enti che si siano resi particolarmente benemeriti della Fondazione.
- g) Delibera l'assunzione del personale necessario al funzionamento della Fondazione, ne determina i compensi ed il rimborso delle spese.
- h) Può deliberare d'investire parte del patrimonio della Fondazione, con criteri prudenziali, in attività di assistenza socio-sanitaria nei modi e nei limiti indicati dal regolamento di contabilità.

ART. 9bis – Collegio dei Revisori

La revisione economico finanziaria è affidata al Collegio dei Revisori che è un organo autonomo della Fondazione ed è composto da cinque persone scelte fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 288, delle quali tre come revisori effettivi e due come revisori supplenti.

Le disposizioni per la nomina, il funzionamento e la retribuzione del Collegio dei Revisori sono quelle indicate negli articoli dal n. 43 al n. 55 del Regolamento di contabilità di cui al successivo art. 12.

TITOLO III – PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE E RAPPORTI FINANZIARI

ART. 10 – Del Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla donazione iniziale effettuata dalla Signora Pirocchi Livia Tonolli ed indicata nell'atto di costituzione.

Le rendite del patrimonio verranno utilizzate per l'attuazione delle finalità della Fondazione.

ART. 11 – Servizio Tesoreria e Cassa

Il servizio di tesoreria e cassa è affidato al Membro del Consiglio nominato Tesoriere il quale dispone delle somme a lui affidate secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione o del Presidente o del Vice Presidente, nei casi, per quest'ultimi, previsti dal presente Statuto.

TITOLO IV – VARIE

ART. 12 – Regolamento e modifica dello Statuto

Per il miglior funzionamento della Fondazione, i Membri del Consiglio fanno riferimento al Regolamento di contabilità.

Il presente Statuto potrà essere modificato ad eccezione degli artt. 6 e 7 col voto favorevole di almeno cinque membri.

ART. 13 – Della liquidazione

Qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, questo, e tutto quanto apparterrà alla Fondazione, verrà devoluto alla Società Italiana di Cardiologia S.I.C. con sede in Roma e all'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri con sede in Firenze in parti uguali.

*Giuseppe Riggio*

*[Signature]*

